

**Comune di Negrar**

**Provincia di Verona**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO DI  
SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI, DEI RIFIUTI  
PERICOLOSI, DEGLI  
IMBALLAGGI E DEI  
RIFIUTI DI IMBALLAGGI.**

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 60 del 29/06/2000

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI \***

**Articolo 1 Campo d' applicazione \***

**Articolo 2 Principi generali e competenze \***

**Articolo 3 Prevenzione della produzione di rifiuti \***

**Articolo 4 Recupero dei rifiuti \***

**Articolo 5 Smaltimento dei rifiuti \***

**Articolo 6 Definizioni \***

**Articolo 7 Classificazione \***

**Articolo 8 Divieti e obblighi \***

**Articolo 9 Finalità \***

-

## **TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI \***

### **CAPO I NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI INTERNI \***

**Articolo 10 Definizione \***

**Articolo 11 Zona di servizio e conferimento \***

**Articolo 12 Servizio di raccolta "porta a porta" \***

**Articolo 13 Servizio di raccolta con contenitori stradali \***

**Articolo 14 Periodicità della raccolta e dello svuoto \***

**Articolo 15 Compostaggio domestico \***

**Articolo 16 Divieto di accesso nelle proprietà private \***

**Articolo 17 Trasporto \***

**Articolo 18 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento \***

**Articolo 19 Piattaforma ecologica o Ecocentro [\\*](#)**

**Articolo 20 Servizio di raccolta a domicilio [\\*](#)**

**CAPO II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI E ASSIMILATI [\\*](#)**

**Articolo 21 Raccolta della frazione "secco non riciclabile" [\\*](#)**

**Articolo 22 Raccolta della frazione "umido" [\\*](#)**

**Articolo 23 Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati [\\*](#)**

**Articolo 24 Raccolta differenziata di cartone [\\*](#)**

**Articolo 25 Raccolta differenziata di plastica [\\*](#)**

**Articolo 26 Raccolta differenziata di vetro e alluminio [\\*](#)**

**Articolo 27 Rifiuti ingombranti [\\*](#)**

**Articolo 28 Beni durevoli [\\*](#)**

**Articolo 29 Raccolta di Rifiuti urbani pericolosi (RUP) [\\*](#)**

**Articolo 30 Raccolta pile esauste [\\*](#)**

**Articolo 31 Oli, grassi vegetali ed animali esausti [\\*](#)**

**Articolo 32 Accumulatori al piombo [\\*](#)**

**Articolo 33 Oli minerali esausti [\\*](#)**

**Articolo 34 Indumenti usati [\\*](#)**

**Articolo 35 Rifiuti medicinali scaduti [\\*](#)**

**Articolo 36 Rifiuti speciali [\\*](#)**

**Articolo 37 Rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA) [\\*](#)**

**Articolo 38 Rifiuti cimiteriali [\\*](#)**

**Articolo 39 Rifiuti speciali inerti [\\*](#)**

**Articolo 40 Rifiuti speciali pericolosi [\\*](#)**

**Articolo 41 Rifiuti di amianto [\\*](#)**

**Articolo 42 Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari [\\*](#)**

### **CAPO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI \***

**Articolo 43 Definizioni \***

**Articolo 44 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi \***

### **CAPO IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI \***

**Articolo 45 Definizione \***

**Articolo 46 Raccolta e spazzamento \***

**Articolo 47 Modalità di espletamento del servizio \***

**Articolo 48 Cestini stradali \***

**Articolo 49 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e terreni non edificabili \***

**Articolo 50 Pulizia dei mercati \***

**Articolo 51 Aree occupate da pubblici esercizi \***

**Articolo 52 Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti, campi nomadi e manifestazioni pubbliche \***

**Articolo 53 Carico e scarico di merci e materiali \***

-

### **TITOLO III RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI \***

**Articolo 54 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato \***

**Articolo 55 Riconoscimento e autorizzazione \***

**Articolo 56 Principi gestionali e requisiti \***

**Articolo 57 Condizioni operative \***

-

### **TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI \***

**Articolo 58 Controlli \***

**Articolo 59 Accertamenti e violazioni \***

-

## **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI \***

**Articolo 60 Rinvio ad altre predisposizioni \***

**Articolo 61 Deroghe \***

**Articolo 62 Disposizioni finali \***

-

**ALLEGATO A RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (art. 37 del presente Regolamento) \***

**ALLEGATO B DISPOSIZIONI TECNICHE E DI BUONA PRASSI PER LA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI (art. 42 del presente Regolamento) \***

**ALLEGATO C RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE - Allegato D del D.Lgs. 22/97 (art. 7 del presente Regolamento) \***

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Campo d' applicazione**

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell' art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per la disciplina e la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili (allegato A).

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a. agli affluenti gassosi emessi in atmosfera;
- b. ai rifiuti radioattivi;
- c. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall' estrazione, dal trattamento dell' ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- d. alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell' attività agricola;
- e. alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d' impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con impiego di scarti;
- f. alle acque di scarto, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- g. ai materiali esplosivi in disuso;
- h. ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

- i. alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- j. ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- k. alle attività di recupero di cui all'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97, effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

## **Articolo 2** **Principi generali e competenze**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Il presente Regolamento ha come obiettivo stabilire norme e criteri di comportamento ed in particolare:

- 1. disposizioni per assicurare la tutela igienica – sanitaria di tutta la fase della gestione dei rifiuti solidi urbani:
  - ?? evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - ?? garantire il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie ed evitare ogni rischio d' inquinamento dell' aria, dell' acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - ?? salvaguardare la fauna e la flora, evitare ogni degradamento dell' ambiente e del paesaggio;
  - ?? rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - ?? promuovere, con l' osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e energia;
  - ?? favorire le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;
- 1. le modalità del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 2. le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 3. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché altri rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali;
- 4. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- 5. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o smaltimento;
- 6. l' assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

## **Articolo 3** **Prevenzione della produzione di rifiuti**

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a. lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;
- b. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.
- d.

#### **Articolo 4 Recupero dei rifiuti**

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a. il reimpiego ed il riciclaggio;
- b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c. l'adozione di misure economiche e condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d. l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

#### **Articolo 5 Smaltimento dei rifiuti**

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

E' attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b. permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

#### **Articolo 6 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi che rientra nelle categorie di cui all' allegato A del D.Lgs. 22/97 e di seguito riportate:

1. residui di produzione e di consumo in appresso non specificati
2. prodotti fuori norma

3. prodotti scaduti
4. sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati a seguito dell' incidente in questione
5. sostanze contaminate o insudiciate in seguito di attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali di imballaggio, contenitori, ecc.)
6. elementi inutilizzabili ( ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)
7. sostanze divenute inadatte all' impiego ( ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverimento esauriti, ecc.)
8. residui di processi industriali ( ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
9. residui di procedimenti antinquinamento ( ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell' aria, filtri usati ecc.)
10. residui di lavorazione /sagomatura ( ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
11. residui provenienti dall' estrazione e dalla preparazione delle materie prime ( ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petroliere, ecc.)
12. sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
13. qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
14. prodotti il cui detentore non si serve più ( ad esempio articoli messi tra gli scarti dell' agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
15. materie, sostanza o prodotti contaminati provenienti da attività di trattamento di terreni
16. qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

**Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

**Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

**Smaltimento:** le operazioni indicate nell' allegato B del D.Lgs. 22/97 e di seguito riportate con le modifiche del caso:

1. deposito sul suolo o nel suolo ( ad esempio discarica);
2. trattamento in ambiente terrestre ( ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
3. iniezione di profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
4. lagunaggio ( ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi stagni o lagune);
5. messa in discarica specialmente allestita ( ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall' ambiente);
6. scarico dei rifiuti solidi nell' ambiente idrico eccetto l' immersione;
7. immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
8. trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei due procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
9. trattamento chimico- fisico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 ( ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
10. incenerimento a terra;
11. incenerimento in mare;
12. deposito permanente ( ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.);
13. raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
14. ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
15. deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 ( escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

**Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 e di seguito riportate:



1. utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
2. rigenerazione /recupero di solventi
3. riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
4. riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
5. riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
6. rigenerazione degli acidi e delle basi
7. recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
8. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
9. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
10. spandimento sul suolo a beneficio dell' agricoltura o dell' ecologia
11. utilizzazione di rifiuto ottenuti o da una delle operazioni indicate da R1 a R10
12. scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
13. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

**Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13.

**Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- a. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenile in quantità superiore a 25 ppm;
- b. il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- c. il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
- d. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- f. deve essere data notizia di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

**Bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

**Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

**Combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

**Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

**Frazione secco riciclabile:** la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica riciclabile, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.

**Frazione secco non riciclabile:** la parte del rifiuto composta da materiale non recuperabile quale carta oleata o composto dall' insieme di materiali non separabili quali per esempio tetrapack.

**Frazione umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta-, sfalci e potature di giardinaggio.

**Beni durevoli: sono beni** di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi quali: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d' aria.

**Spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, aree pubbliche o di uso pubblico, compreso lo svuoto dei cestini posti sulle stesse;

**Cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti finalizzate al riciclaggio, riutilizzazione e/o recupero degli stessi;

**Raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

**Conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

**Stazioni ecologiche di base:** area attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento e non custodite;

**Ecocentro:** l' area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; essa è custodita ed accessibile all'utenza soltanto in giorni e orari prestabiliti;

**Rifiuti speciali recuperabili:** quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

**Rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati quantitativi, qualitativi ed economici per tipologie di materiali.

**D.Lgs. 22/97:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 ( Ronchi )

**Codice CER :** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97.

**Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata.

**Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.

**Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

**Concessionario:** ditta alla quale viene affidato, secondo la privativa comunale, il Servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani e degli assimilati

## **Articolo 7 Classificazione**

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

**Sono rifiuti urbani (RSU):**

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

#### **Sono rifiuti speciali:**

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;
7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**Sono rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato C al presente Regolamento.

### **Articolo 8 Divieti e obblighi**

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il Servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o il deposito nei contenitori predisposti dal Concessionario del Servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme, applicando le sanzioni amministrative come previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

In caso di accertata inadempienza, il Dirigente, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere direttamente ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.

I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente Regolamento o nelle disposizioni organizzative del Servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Il Sindaco adotta disposizioni che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il Servizio di raccolta. In caso d' inadempienza, si applicano le sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

### **Articolo 9** **Finalità**

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune attiverà le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia al fine di ridurre le quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento e di raggiungere entro il 31/12/2001, il 25% e entro il 31/12/2003 il 35 % di raccolta differenziata dei propri rifiuti, come stabilito dal D.Lgs. 22/97.

Tutti i materiali recuperabili devono essere smaltiti come rifiuto riciclabile, qualora venga attivata la specifica raccolta differenziata.

## **TITOLO II** **GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **CAPO I** **NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI INTERNI**

#### **Articolo 10** **Definizione**

Per **rifiuti urbani interni** si intendono:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come stabilito dall' allegato A del presente Regolamento.

#### **Articolo 11** **Zona di servizio e conferimento**

Il Servizio di raccolta viene effettuato con tre sistemi: "porta a porta", mediante "contenitori stradali" e per conferimento presso l' Ecocentro comunale, in base alle diverse tipologie di rifiuto.

### **Individuazione della zona di servizio**

Il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni previsto con sistema "porta a porta" viene svolto nell'ambito di tutto il territorio comunale, mentre quello con "cassonetto stradale" viene svolto entro una zona per prestabilita dalla Giunta Comunale.

Relativamente al sistema con "cassonetto stradale" si considerano non servite le utenze poste a distanza superiore a 1000 m. dal confine della proprietà privata al più vicino contenitore porta-rifiuti.

### **Conferimento**

Tutti i rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento al Servizio Comunale, separati per merceologia come previsto dal presente Regolamento.

## **Articolo 12 Servizio di raccolta "porta a porta"**

Il Servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti, che avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della proprietà lungo il marciapiede o la strada.

Nel caso che il contenuto dei sacchi, per qualsiasi motivo finisse sparso in prossimità del punto di raccolta, i proprietari degli stessi sono tenuti alla pulizia dell' area interessata. Nel caso fosse individuato il dolo da parte di una o più persone, queste devono, comunque provvedere alla pulizia direttamente e nel più breve tempo possibile, fatte salve le sanzioni come stabilite dal presente Regolamento.

Il conferimento delle frazioni conferite con tale sistema sarà regolato dalle seguenti norme:

- a. I sacchetti per la raccolta della frazione umida devono sempre essere riposti nell' apposito bidoncino, messo a disposizione dall' Amministrazione Comunale, al fine di proteggerli dagli animali, dagli agenti atmosferici e facilitarne l' individuazione da parte dell' operatore addetto alla raccolta.
- b. il conferimento deve avvenire in modo separato per tipo di rifiuto, in sacchi trasparenti, secondo il colore e la fattura prestabiliti dall' Amministrazione Comunale
- c. i sacchi e i bidoncini devono essere sempre ben chiusi.
- d. i rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati dall' Amministrazione Comunale in modo da rimanere il minor tempo possibile sul suolo pubblico
- e. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso ai mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disagi alla popolazione
- f. allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell' introduzione nei sacchetti

Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo, previa autorizzazione dell' Ufficio Tecnico Comunale preposto, i sacchi possono essere preventivamente posti all' interno di appositi contenitori, i quali devono essere portati comunque, all' esterno della proprietà come già precedentemente stabilito. La loro pulizia e disinfezione sono a totale onere degli utilizzatori e possono essere imposte dal responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia qualora lo ritenesse opportuno. La responsabilità dei contenitori succitati, in relazione al materiale conferito e alla corretta tenuta, viene individuata nell' Amministrazione condominiale o comunque in un rappresentante nominato dagli stessi condomini e comunicato al Comune.

Nel caso di problemi viabilistici ed in tutti quei casi che l' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia riterrà necessario, per una migliore funzionalità ed economia di Servizio, i sacchi devono essere collocati in prossimità dell' accesso della

strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni che vengono impartite dell' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia.

I mezzi o i contenitori per la raccolta di cui al presente articolo non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, e costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di recupero di rifiuti.

### **Articolo 13** **Servizio di raccolta con contenitori stradali**

I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- a. adeguati alla frazione dei rifiuti che devono contenere, in particolare devono garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- b. in numero sufficiente, opportunamente posizionati e la frequenza di svuoto deve garantire l' efficienza del Servizio;
- c. costruiti con materiale facilmente disinfettabile e lavabile;
- d. ubicati in modo da evitare o limitare al massimo intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni e delle persone disabili;
- e. di colore specifico e riportanti la scritta del residuo al quale sono destinati.

Il Concessionario del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando adeguati automezzi, secondo scadenze prestabilite dall' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia.

I contenitori dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto ad insindacabile decisione dell' Amministrazione Comunale, per esigenze di pubblica utilità, possono essere collocati, all' interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole, ospedali e centri sportivi

L' utente è tenuto a servirsi dell' idoneo contenitore disponibile più vicino e qualora questo risultasse completo, esso deve servirsene di un altro, comunque è tenuto a lasciare il medesimo in ordine, chiuso ed in particolare non lasciare rifiuti all' esterno dello stesso

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere piegati e pressati, in modo da ridurre il volume al minimo ingombro.

E' vietato inserire nei contenitori:

- a. frazioni di rifiuti per cui il contenitore non è destinato;
- b. sostanze liquide;
- c. materiale acceso (o non completamente spento);
- d. materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- e. rifiuti speciali e/o pericolosi ai sensi del D.Lgs 22/97.

### **Articolo 14** **Periodicità della raccolta e dello svuoto**

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone e a giorni prestabiliti.

I cassonetti stradali devono essere svuotati con periodicità tale da garantire che gli stessi non siano mai completi.

Per la raccolta porta a porta sono stabiliti i giorni di passaggio per singola zona; qualora il ritiro non avvenisse regolarmente, l' utente può segnalarlo all' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia e ha l' obbligo di conservare i rifiuti fino al passaggio successivo o conferirli a propria cura nei giorni e nelle ore prestabilite.

## **Articolo 15** **Compostaggio domestico**

Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale pratica solo sulla frazione organica (frazione umido + sfalci e ramaglie) dei propri rifiuti ed utilizzare il prodotto risultante solo sul terreno di proprietà. Può essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disagio ai vicini.

Non possono comunque essere in alcun modo accette metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio deve essere il più lontano possibile dai confini delle proprietà limitrofe.

L'utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un corretto riutilizzo a fini agronomici.

## **Articolo 16** **Divieto di accesso nelle proprietà private**

E' fatto divieto al personale del Concessionario di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà private.

Solo in casi particolari, nell'interesse del Servizio, potranno essere concesse deroghe che possono essere revocate in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 17** **Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del presente Regolamento.

I veicoli per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali l'accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto.

## **Articolo 18** **Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento**

Come disposto dall'art. 21, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97 il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero o a smaltimento

Le pesate vengono effettuate sulla pesa all' uopo indicata con apposito provvedimento del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia al quale vengono fatti pervenire i bindelli di pesatura.

### **Articolo 19** **Piattaforma ecologica o Ecocentro**

L' Amministrazione Comunale attiva e gestisce direttamente o concedendo in appalto a terzi gli Ecocentri.

Presso l' Ecocentro vengono disposti idonei contenitori per la raccolta differenziata di tutti quei rifiuti per i quali l' Amministrazione Comunale si è attivata.

L' orario di apertura al pubblico, l' ubicazione e le metodologie di conferimento sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il conferimento è a cura degli utenti, che hanno altresì l' obbligo di scaricare i propri mezzi e di coadiuvare l' operatore nel posizionamento dei materiali stessi negli appositi spazi e/o contenitori.

Possono conferire i rifiuti esclusivamente i privati e le ditte residenti nel Comune di Negrar, previa esibizione di documento di riconoscimento.

E' facoltà dell' Amministrazione rilasciare delle tessere alle aziende locali per l' accesso all' Ecocentro, con indicazione delle tipologie di rifiuto conferibile e le relative quantità.

Entro mesi tre dall' entrata in vigore del presente Regolamento saranno emanate norme specifiche per la regolamentazione dell' Ecocentro.

Gli addetti effettuano controlli con l' obbligo di segnalare all' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia eventuali comportamenti anomali.

Non è concessa attività di ritiro e riciclaggio da parte dei privati all' interno dell' Ecocentro, ed è fatto divieto posizionare materiale al suo esterno.

### **Articolo 20** **Servizio di raccolta a domicilio**

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale attivare, in qualsiasi momento, un servizio di raccolta a domicilio per qualsiasi tipologia di rifiuto.

## **CAPO II** **DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E ASSIMILATI**

### **Articolo 21** **Raccolta della frazione "secco non riciclabile"**

La raccolta della frazione secco dei RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza non inferiore a 2 volte la settimana per l' intera durata dell' anno.



Per le metodologie comportamentali si fa riferimento a quanto indicato all' art. 12 del presente Regolamento.

I sacchetti per il conferimento della frazione "secco non riciclabile" devono essere trasparenti, in materiale resistente e comunque conformi a quanto stabilito dall' Amministrazione Comunale mediante specifica determinazione del Responsabile del Settore preposto, che deve essere adottata contestualmente all' entrata in vigore del presente Regolamento.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale non recuperabile e pertanto destinati alle discariche autorizzate.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sostituire o integrare, in qualsiasi momento, tale servizio di raccolta con il sistema a "contenitore stradale".

## **Articolo 22** **Raccolta della frazione "umido"**

La raccolta della frazione "umido" dei RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza non inferiore a 2 volte la settimana, per l' intera durata dell' anno.

Per le metodologie comportamentali, si fa riferimento a quanto indicato all' art. 12.

I sacchetti per il conferimento della frazione umida devono essere trasparenti, in materiale "Mater-Bi", di idonea resistenza e comunque conformi a quanto stabilito dall' Amministrazione Comunale mediante specifica determinazione del Responsabile del Settore preposto, che deve essere adottata contestualmente all' entrata in vigore del presente Regolamento.

Il contenitore da utilizzare per il conferimento dell' umido viene fornito esclusivamente dall' Amministrazione Comunale, gratuitamente il primo, con addebito gli eventuali successivi, i cui importi e relative metodologie di pagamento sono stabiliti con apposita determinazione del Responsabile di Settore.

La manutenzione e pulizia di detti contenitori è a carico dell' utente.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto vengono conferiti in appositi centri per il compostaggio, il riutilizzo finale in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

E' facoltà del privato produttore l' utilizzo di detta frazione come compost da utilizzare presso il proprio orto, giardino o altro, come indicato all' art. 15 del presente Regolamento.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sostituire o integrare in qualsiasi momento tale servizio di raccolta con il sistema a "contenitore stradale".

## **Articolo 23** **Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati**

Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e taglio di erba del proprio giardino e/o orto, ramaglie e sfalci deve conferirli presso l' Ecocentro, nei giorni e orari di apertura indicati dall' Amministrazione.

I rami devono essere legati in fascine allo scopo di agevolarne il trasporto e ridurre il volume.

Detti rifiuti, purché non inquinati da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio.

Qualora il quantitativo sia superiore a 3 mc., il produttore, prima del conferimento, deve contattare l' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia per concordarne modalità.

E' facoltà del produttore utilizzare detta frazione per produzione di compost da utilizzare presso il proprio orto, giardino o altro come già indicato nel presente Regolamento.

#### **Articolo 24** **Raccolta differenziata di cartone**

La raccolta differenziata di carta e cartone, avviene tramite appositi contenitori disposti sul territorio o presso l' Ecocentro comunale.

E' fatto divieto di introdurre materiali diversi da quelli a cui è destinato il contenitore ed abbandonare all'esterno dello stesso qualsiasi tipo di rifiuto.

Il cartone conferito deve essere pulito, asciutto, ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. devono essere opportunamente aperti e appiattiti), in ogni modo bisogna attenersi a quanto stabilito all' art. 13 del presente Regolamento.

Il Servizio può prevedere forme diverse di raccolta, nel tal caso modi e tempi sono resi noti con apposito avviso.

Nei casi di grosse quantità di carta e cartone, per i quali risulta essere impossibile il conferimento con le modalità di cui sopra, la raccolta é effettuata presso l' Ecocentro negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sostituire o integrare tale Servizio di raccolta con il sistema "porta a porta".

#### **Articolo 25** **Raccolta differenziata di plastica**

La raccolta differenziata di plastica viene effettuata tramite appositi contenitori disposti sul territorio o presso l' Ecocentro.

Il Servizio promuove la raccolta dei films in PVC o altro materiale quali PE e PET (es. bottiglie, flaconi per detergenti e bibite ecc.)

Il materiale deve essere consegnato pulito, non frammisto ad altri materiali e ridotto di volume (es. le bottiglie devono essere schiacciate).

E' vietato introdurre materiali diversi da quelli cui è destinato il contenitore, nonché abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'esterno dello stesso.

Per la metodologia di conferimento si deve comunque far riferimento all' art. 13 del presente Regolamento.

Il Servizio può prevedere forme diverse di raccolta, nel tal caso modi e tempi sono resi noti con apposito avviso.

Nei casi di grandi quantità, la raccolta é effettuata presso l' Ecocentro negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sostituire o integrare tale Servizio di raccolta con il sistema "porta a porta".

#### **Articolo 26** **Raccolta differenziata di vetro e alluminio**

La raccolta differenziata di vetro e alluminio (es. bottiglie, lattine, ecc.), viene effettuata tramite appositi contenitori disposti sul territorio o presso l' Ecocentro.

Il materiale non deve essere consegnato sporco o frammisto ad altri materiali e nel rispetto di quanto stabilito all' art. 13 del presente Regolamento.

E' vietato introdurre materiali diversi da quelli previsti dal presente articolo, nonché abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno dei contenitori stessi.

Il Servizio può prevedere forme diverse di raccolta, nel tal caso modi e tempi sono resi noti con apposito avviso.

Nei casi di grandi quantità la raccolta é effettuata presso l' Ecocentro negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sostituire o integrare tale servizio di raccolta con il sistema "porta a porta".

#### **Articolo 27** **Rifiuti ingombranti**

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti a carico del produttore presso l' Ecocentro negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti.

Nel conferimento il produttore deve separare i materiali per tipologia merceologica al fine di agevolarne il riciclaggio recupero.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sostituire o integrare tale servizio di raccolta con il sistema di cui all' art. 20 del presente Regolamento.

#### **Articolo 28** **Beni durevoli**

Ai sensi dell' articolo 44 del D.Lgs. 22/97, i beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, vengono consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; in alternativa il bene fuori uso, può essere conferito presso l' Ecocentro nelle ore, nei giorni e nei modi stabiliti.

Sono considerati beni durevoli:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

#### **Articolo 29** **Raccolta di Rifiuti urbani pericolosi (RUP)**

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" e/o "F" sono conferite, separatamente dagli altri rifiuti, presso l' Ecocentro negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti.

Detti rifiuti vengono stoccati separatamente per singola tipologia, previa etichettatura riportante la data di ritiro.

#### **Articolo 30** **Raccolta pile esauste**

Le pile esauste devono essere conferite presso appositi contenitori stradali messi a disposizione dall' Amministrazione Comunale.

I contenitori sono posti preferibilmente nelle vicinanze degli esercizi pubblici che effettuano la vendita di tali materiali, il loro svuotamento avviene sistematicamente a cura dell' Amministrazione Comunale.

### **Articolo 31** **Oli, grassi vegetali ed animali esausti**

Il produttore che detiene oli, grassi vegetali ed animali esausti deve conferirli direttamente, o mediante consegna a soggetti incaricati, al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli, dei grassi vegetali ed animali esausti.

Il detentore è obbligato a stocarli in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Presso l' Ecocentro è comunque possibile conferire, negli orari nei giorni e nei modi stabiliti dall' Amministrazione, oli, grassi vegetali ed animali esausti.

### **Articolo 32** **Accumulatori al piombo**

Il produttore che detiene accumulatori al piombo esausti deve conferirli direttamente, o mediante consegna a soggetti incaricati, al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento degli accumulatori esausti (COBAT).

Il detentore è obbligato a stocarli in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Presso l' Ecocentro è comunque possibile conferire, negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti dall' Amministrazione, accumulatori al piombo esausti.

### **Articolo 33** **Oli minerali esausti**

Il produttore che detiene oli minerali esausti deve conferirli direttamente, o mediante consegna a soggetti incaricati, al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta olio minerale esausto.

Il detentore è obbligato a stocarli in apposito contenitore, conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Presso l' Ecocentro è comunque possibile conferire, negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti dall' Amministrazione, oli e grassi minerali esausti.

### **Articolo 34** **Indumenti usati**

Presso l' Ecocentro è possibile conferire, negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti dall' Amministrazione Comunale, indumenti usati.

L' Amministrazione può attivare, in qualsiasi momento, un servizio per la raccolta degli indumenti usati sul territorio o concederlo ad associazioni locali senza scopi di lucro (es. parrocchia, Caritas, ecc.)

### **Articolo 35** **Rifiuti medicinali scaduti**

La raccolta dei medicinali scaduti deve avvenire nelle forme previste dall' art. 45 del D.Lgs. 22/97.

Presso le farmacie e i dispensari sanitari, presenti sul territorio comunale, vengono dislocati appositi contenitori di capacità inferiore a 200 l. per il ritiro di medicinali scaduti conferiti dall' utenza.

Lo svuotamento dei medesimi deve avvenire con frequenza almeno mensile.

E' facoltà dell' utenza il conferimento di detti rifiuti anche presso l' Ecocentro.

### **Articolo 36** **Rifiuti speciali**

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del detentore, che li consegna ad un raccoglitore o ad uno smaltitore, autorizzato, o al produttore.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il Servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali stipula apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al Servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

I produttori dei rifiuti speciali sono tenuti a separarli da quelli urbani(RSU) e da quelli speciali assimilati (RSA), nonché a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e delle disposizioni statali, regionali, provinciali e del presente Regolamento.

Il Concessionario può assicurare con la sua organizzazione, a richiesta, il Servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 e di seguito riportati:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

### **Articolo 37** **Rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)**

La gestione dei rifiuti assimilati rientra nella gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell' art. 21, comma 1 del D.Lgs. 22/97.

Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio.

Sono assimilati agli urbani per qualità e quantità, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs. 22/97, quei rifiuti speciali come specificati all' allegato A al presente Regolamento.

I rifiuti indicati nella suddetta tabella devono essere conferiti presso l' Ecocentro, nei modi e nelle forme stabilite dalla Amministrazione Comunale o, se in piccola quantità, nel normale ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il superamento delle soglie indicate nella predetta tabella e/o il conferimento in forme diverse da quelle stabilite, comporta il sanzionamento del soggetto conferitore come all' art. 59 del presente Regolamento.

I quantitativi di assimilabilità possono essere modificati in funzione delle capacità di ricezione del servizio pubblico di raccolta. Le variazioni delle soglie vengono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 38** **Rifiuti cimiteriali**

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali sono rifiuti urbani così come classificati all' art. 7 del D.Lgs. 22/97.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93 ed alle altre Leggi o Regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) Ordinaria attività cimiteriale;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani opportunamente all'interno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile, muniti di coperchio, sistemati all' interno o all' esterno dell' area cimiteriale e il loro trasporto, deve avvenire con idoneo mezzo.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

I visitatori hanno l' obbligo di separare i rifiuti eventualmente prodotti depositandoli negli appositi contenitori.

### **Articolo 39** **Rifiuti speciali inerti**

Sono considerati rifiuti speciali inerti:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Tali rifiuti possono essere riutilizzati per sottofondi stradali e simili e come materiale di ricoprimento di discariche, o essere depositati nelle discariche di 2° categoria di tipo A, autorizzate.

Chiunque intenda avviare un'attività di scavo per la costruzione di nuovi edifici, lavori di ristrutturazione, o altro, producendo rifiuti inerti, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti medesimi, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi di legge, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

### **Articolo 40** **Rifiuti speciali pericolosi**

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, devono essere espressamente autorizzate dall' Ente competente e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a separarli dai rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione o autorizzazione o presentazione della denuncia di inizio attività, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività produttiva.

### **Articolo 41** **Rifiuti di amianto**

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento, né destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata.

E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinose, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10 g/kg.

Lo smaltimento dell' amianto è ammesso in discariche di tipo C.

I produttori e detentori di tale rifiuto sono tenuti a provvedere direttamente a proprie cura e spese allo smaltimento tramite ditte autorizzate.

## **Articolo 42** **Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari**

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per prodotto fitosanitario quella sostanza attiva o quel preparato destinato a:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
- conservare i prodotti vegetali con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- eliminare le piante indesiderate;
- eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono dichiarati assimilati purché rientrino per quantità a quanto stabilito nell' allegato A al presente Regolamento.

I prodotti assimilati ai rifiuti solidi urbani possono essere conferiti a carico dell' utenza presso l' Ecocentro negli orari, nei giorni e nei modi stabiliti dall' Amministrazione Comunale, purché siano rispettate le disposizioni di cui all' allegato B del presente Regolamento.

I valori di concentrazione di sostanze attive consentite per il conferimento presso il Servizio pubblico non devono superare quelli stabiliti dall' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia.

E' vietato:

- a. immettere nei sacchi i contenitori non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto nell' allegato B al presente Regolamento.
- b. smaltire i contenitori vuoti di fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché conferire tali contenitori nel normale ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani
- c. utilizzare o scaricare i reflui dei lavaggi dei contenitori di fitofarmaci in modo difforme da quanto previsto in allegato B

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche a tutela della salute pubblica.

Qualora i risultati analitici eseguiti evidenzino delle difformità rispetto alla procedura, il responsabile del servizio di laboratorio, incaricato dal Comune, ha l' obbligo di darne comunicazione alle autorità preposte; i costi relativi saranno imputati ai produttori del rifiuto.

Le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo sono estese anche ai contenitori vuoti di prodotti utilizzati nel settore zootecnico (ad esempio glucosate, miscele di amminoacidi e/o vitamine), prodotti che possono essere rimossi solo con un accurato lavaggio.



Le soluzioni di lavaggio dei succitati contenitori vuoti devono, in ogni caso, essere utilizzate esclusivamente seguendo le usuali pratiche zootecniche e le indicazioni veterinarie.

### **CAPO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

#### **Articolo 43 Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

**Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la consegna dal produttore all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

**Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

**Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

**Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

**Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

**Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97;

**Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

**Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio, concepito e progettato per poter compiere un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato originariamente concepito; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

**Riciclaggio:** processo di trattamento dei rifiuti di imballaggio per la realizzazione di altri fini, compreso il riciclaggio organico ed escluso il recupero di energia;

**Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97 e di seguito riportate:

1. utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
2. rigenerazione /recupero di solventi
3. riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
4. riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
5. riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
6. rigenerazione degli acidi e delle basi
7. recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

8. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
9. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
10. spandimento sul suolo a beneficio dell' agricoltura o dell' ecologia
11. utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R11
12. scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
13. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

**Recupero di energia:** L'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti;

**Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica;

**Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs 22/97 e di seguito riportate con le modifiche del caso:

1. deposito sul suolo o nel suolo ( ad esempio discarica);
2. trattamento in ambiente terrestre ( ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
3. iniezione di profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
4. lagunaggio ( ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi stagni o lagune);
5. messa in discarica specialmente allestita ( ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall' ambiente);
6. scarico dei rifiuti solidi nell' ambiente idrico eccetto l' immersione;
7. immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
8. trattamento biologico non specificato altrove ne presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei due procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
9. trattamento chimico- fisico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 ( ad esempio evaporazione , essiccazione, calcinazione, ecc.);
10. incenerimento a terra;
11. incenerimento in mare;
12. deposito permanente ( ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.);
13. raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D12;
14. ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
15. deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 ( escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

**Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

**Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

**Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti d' imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

**Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** ai sensi ristretti del presente Regolamento s' intendono i soggetti e gli enti che gestiscono il Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;

**Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

**Accordo volontario:** accordo ufficiale, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97, concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori;

**Articolo 44**  
**Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi**

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nel territorio comunale devono:

- a. incentivare e promuovere la prevenzione "alla fonte" della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b. promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico di recupero dei rifiuti di imballaggio stesso.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga";

è fatto obbligo a ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio, sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti, inoltre sottostanno all'obbligo della raccolta dei rifiuti d' imballaggio primari e degli altri rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al Servizio pubblico tramite il Concessionario.

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, oltreché all'obbligo del ritiro, hanno la facoltà di:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
- c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art.26 dello stesso Decreto, entro novanta giorni dal termine, di:

- a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
- b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei medesimi;
- c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative metodologie.

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), di cui all'art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del citato Decreto.

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del citato Decreto, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprensiva del programma dettagliato e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale vanno evidenziate le problematiche relative al rispetto delle normative in vigore con le eventuali proposte di adeguamento delle stesse.

I produttori inadempienti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art 40 del D.Lgs. 22/97, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 22/97.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti d' imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

#### **CAPO IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

##### **Articolo 45 Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su aree pubbliche o di uso pubblico
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali.

##### **Articolo 46 Raccolta e spazzamento**

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Concessionario entro il perimetro definito con deliberazione della Giunta Comunale.

Il perimetro viene normalmente definito in modo da comprendere esclusivamente:

- a) le strade e piazze classificate comunali;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati).

Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani periferici, all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
- b. le piazze
- c. i marciapiedi
- d. le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate

- e. i percorsi comunali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f. i giardini e le aree verdi, pubbliche o di uso pubblico

#### **Articolo 47** **Modalità di espletamento del servizio**

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare le medesime da detriti, rifiuti, foglie, rottami e simili.

La pulizia è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, i quali devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.

L'Amministrazione Comunale può istituire i divieti di sosta a cadenza periodica, per facilitare lo svolgimento della pulizia stradale con mezzi speciali.

#### **Articolo 48** **Cestini stradali**

Nelle zone in cui è istituito il Servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli addetti con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata mediante il ritiro e la sostituzione di sacchetti a misura.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici e ingombranti.

#### **Articolo 49** **Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e terreni non edificabili**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari e conservate costantemente libere da materiali di scarto.

A tale scopo essi devono porre in essere tutti quegli accorgimenti idonei ad evitare inquinamento e impaludamento, inoltre mantenere in corretto stato di pulizia tali luoghi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Responsabile del Settore preposto dispone i lavori di pulizia e riassetto con addebito delle relative spese ai responsabili stessi.

#### **Articolo 50** **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferirli secondo le disposizioni impartite con determina del Responsabile del Settore preposto da emanarsi contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

**Articolo 51**  
**Aree occupate da pubblici esercizi**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti esterni.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

**Articolo 52**  
**Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti, campi nomadi e manifestazioni pubbliche**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, campi nomadi, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti e gruppi organizzati che intendono gestire iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a provvedere direttamente alla pulizia di dette aree durante l'uso e a lasciarle in ordine.

**Articolo 53**  
**Carico e scarico di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione Comunale del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di Regolamento.

**TITOLO III**  
**RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

**Articolo 54**  
**Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare attività di informazione, di sensibilizzazione degli utenti rivolte, in particolare modo, alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

## **Articolo 55**

### **Riconoscimento e autorizzazione**

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o di tutela ambientale, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni concordino con il Comune gli ambiti e le modalità di intervento, con apposita convenzione, in analogia con il Servizio pubblico.

A fronte di più richieste di collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando comunque di determinare situazioni di concorrenza e/o di monopolio.

## **Articolo 56**

### **Principi gestionali e requisiti**

I principi gestionali ai quali devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico- sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività devono:

- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b. evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- c. osservare le vigenti norme di sicurezza per tutti gli operatori, anche se volontari;
- d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- e. non creare intralcio al Servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti.

Nel caso di utilizzo di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso devono essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli Uffici Tecnici Comunali preposti in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi ed aree idonee e quant' altro previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Le associazioni di volontariato devono inoltre garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie sotto forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidate e certificate che operano già nel campo del riciclaggio dei materiali.

## **Articolo 57**

### **Condizioni operative**

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- ?? frazione secca riciclabile (carta, cartone, plastica e vestiario);
- ?? vetro sotto forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- ?? alluminio in forma di lattine per liquidi;
- ?? metalli;
- ?? rifiuti ingombranti di origine domestica.

si fa espresso divieto di raccolta di:

- ?? frazione secca non riciclabile;
- ?? frazione umida dei rifiuti urbani;
- ?? verde da giardino;
- ?? rifiuti urbani pericolosi (quali oli, accumulatori, pile esauste e farmaci scaduti).

Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento), le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare all' Ufficio Tecnico Comunale Ecologia un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed avviato al riciclaggio, devono inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

#### **TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI**

##### **Articolo 58 Controlli**

In attuazione al disposto dell' art. 104, comma 2 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, dell' art. 20 della L. 142/90 e dell' art. 7 del D.Lgs. 22/97, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.UU.SS.LL. e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAV.

##### **Articolo 59 Accertamenti e violazioni**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede l' ufficio di Polizia Municipale.

Le violazioni possono essere accertate e contestate anche da funzionari dell' Ufficio Tecnico Comunale appositamente delegati dal Sindaco.

Per le violazioni al presente Regolamento sono comminate sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni amministrative aggiuntive e relative al presente Regolamento sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita deliberazione della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

Di tale deliberazione sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

#### **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**



**Articolo 60**  
**Rinvio ad altre predisposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/97, nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Articolo 61**  
**Deroghe**

Per i primi sei mesi successivi all'adozione del presente Regolamento i sacchetti conferiti con sistema "porta a porta", i quali contenessero materiale estraneo alla merceologia da consegnare, sono comunque ritirati. Successivamente detti rifiuti non saranno ritirati e sugli stessi sarà posto un avviso recante la scritta "rifiuto non conforme".

L'utenza pertanto ha l'obbligo di separarlo nelle varie merceologie conferendolo nelle forme previste dal presente Regolamento.

Solo nel secondo semestre di applicazione del presente Regolamento è possibile comunque consegnare il rifiuto etichettato come non conforme (il quale non sia più separabile) presso l'Ecocentro.

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale Ecologia stabilire la tolleranza, in percentuale, di rifiuto non conforme per ogni sacco, affinché sia ritirato dal Concessionario.

**Articolo 62**  
**Disposizioni finali**

Il presente Regolamento dopo l'approvazione del Consiglio Comunale viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge.

La sua entrata in vigore è subordinata all'effettivo inizio del Servizio in esso regolamentato.

**ALLEGATO A**  
**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**  
**(art. 37 del presente Regolamento)**

**Tabella 1-a**


# **ALLEGATO B**

## **DISPOSIZIONI TECNICHE E DI BUONA PRASSI PER LA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI**

**(art. 42 del presente Regolamento)**

### ***Finalità***

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di rendere praticabile la "bonifica" degli stessi e di favorire forme di recupero corrette dei rifiuti.

### ***Metodologie per il conferimento***

Per essere conferiti presso il Servizio pubblico di raccolta i contenitori vuoti di fitosanitari devono essere:

- a. sottoposti ad operazioni di lavaggio aziendale, secondo le indicazioni contenute nel presente allegato; l'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato utilizzato il prodotto fitosanitario pronto all'impiego; il refluo ottenuto a seguito del lavaggio dei contenitori deve essere impiegato esclusivamente per il trattamento fitosanitario previsto;
- b. ridotti, per quanto possibile, di volume avendo cura di richiuderli con tappo;
- c. inseriti in un sacco impermeabile con adeguate caratteristiche di robustezza, chiuso con un legaccio o con nastro isolante impermeabile e tenuto al riparo dagli agenti atmosferici, inoltre sul sacco deve essere posta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente (ragione sociale dell'azienda agricola, indirizzo della sede operativa, codice fiscale). I contenitori con volume superiore o uguale a 20 litri possono essere etichettati e trasportati direttamente senza essere immessi in appositi sacchi, purché siano chiusi o sia possibile identificare il soggetto che ha conferito il rifiuto.

### ***Operazioni di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari***

Il lavaggio può essere manuale o meccanico:

1. Lavaggio manuale - si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1.000 ml.).  
Si chiude il contenitore (con tappo ove presente) e si eseguono almeno tre risciacqui consecutivi accurati; successivamente, il contenitore, deve essere aperto, svuotato e lasciato a sgocciolare. Occorre pulire anche esternamente il contenitore, ove necessario. Nel caso di contenitori di prodotti di 1° classe (classificato molto tossici T+ o tossici T, simbolo il teschio) i lavaggi devono essere ripetuti almeno 6 volte.
2. Lavaggio meccanico - può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d' acqua minima di 4.5 l/min. ed una pressione di almeno 3 bar. Il tempo di lavaggio è di almeno 40 secondi, quello di gocciolamento di almeno 60.
- 3.

**ALLEGATO C**  
**RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA**  
**DIRETTIVA 91/689/CEE - Allegato D del D.Lgs. 22/97**  
**(art. 7 del presente Regolamento)**

**ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI**


<b>02</b>	<b>RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA</b>
0201	<b>RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE</b>
	<b>020105</b> rifiuti agrochimici
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI</b>
0302	<b>RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO</b>
	<b>030201</b> prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
	<b>030202</b> prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
	<b>030203</b> prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
	<b>030204</b> prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE</b>
0401	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE</b>
	<b>040103</b> bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
0402	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>
	<b>040211</b> rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
<b>05</b>	<b>RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</b>
0501	<b>RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI</b>
	<b>050103</b> morchie e fondi di serbatoi
	<b>050104</b> fanghi acidi da processi di alchilazione
	<b>050105</b> perdite di olio
	<b>050107</b> catrami acidi
	<b>050108</b> altri catrami
0504	<b>FILTRI DI ARGILLA ESAURITI</b>
	<b>050401</b> Filtri di argilla esauriti
0506	<b>RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</b>
	<b>050601</b> catrami acidi
	<b>050603</b> altri catrami

0507	<b>RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE</b>
	<b>050701</b> fanghi contenenti mercurio
0508	<b>RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO</b>
	<b>050801</b> filtri di argilla esauriti
	<b>050802</b> catrami acidi
	<b>050803</b> altri catrami
	<b>050804</b> rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

<b>06</b>	<b>RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI</b>
0601	<b>SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO</b>
	<b>060101</b> acido solforoso e solforico
	<b>060102</b> acido cloridrico
	<b>060103</b> acido fluoridrico
	<b>060104</b> acido fosforoso e fosforico
	<b>060105</b> acido nitroso e nitrico
	<b>060199</b> rifiuti non specificati altrimenti
0602	<b>SOLUZIONI ALCALINE</b>
	<b>060201</b> idrossido di calcio
	<b>060202</b> soda
	<b>060203</b> ammoniaca
	<b>060299</b> rifiuti non specificati altrimenti
0603	<b>SALI E LORO SOLUZIONI</b>
	<b>060311</b> sali e soluzioni contenenti cianuri
0604	<b>RIFIUTI CONTENENTI METALLI</b>
	<b>060402</b> sali metallici (tranne 06 03 00)
	<b>060403</b> rifiuti contenenti arsenico
	<b>060404</b> rifiuti contenenti mercurio
	<b>060405</b> rifiuti contenenti altri metalli pesanti

0607	<b>RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI</b>
	<b>060701</b> rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
	<b>060702</b> carbone attivo dalla produzione di cloro
0613	<b>RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</b>
	<b>061301</b> pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
	<b>061302</b> carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>
0701	<b>RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE</b>
	<b>070101</b> soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	<b>070103</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
	<b>070104</b> altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070107</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070108</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070109</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>0701 10</b> altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0702	<b>RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI</b>
	<b>070201</b> soluzioni di lavaggio e acque madri
	<b>070203</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070204</b> altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070207</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070208</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070209</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>070210</b> altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0703	<b>RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 II 00)</b>
	<b>070301</b> soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	<b>070303</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070304</b> altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

	<b>070307</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070308</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070309</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>070310</b> alti residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0704	<b>RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)</b>
	<b>070401</b> soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	<b>070403</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070404</b> altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070407</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070408</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070409</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>070410</b> altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0705	<b>RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI</b>
	<b>070501</b> soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	<b>070503</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070504</b> altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070507</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070508</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070509</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>070510</b> altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0706	<b>RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI</b>
	<b>070601</b> soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	<b>070603</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070604</b> altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070607</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070608</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070609</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>070610</b> altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0707	<b>RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>
	<b>070701</b> soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri



	<b>070703</b> solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070704</b> altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
	<b>070707</b> fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
	<b>070708</b> altri fondi di distillazione e residui di reazione
	<b>070709</b> residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
	<b>070710</b> altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
<b>08</b>	<b>RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</b>
0801	<b>RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI</b>
	<b>080101</b> pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
	<b>080102</b> pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
	<b>080106</b> fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sveniciatura contenenti solventi alogenati
	<b>080107</b> fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sveniciatura non contenenti solventi alogenati
0803	<b>RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA</b>
	<b>080301</b> inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
	<b>080302</b> inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
	<b>080305</b> fanghi, di inchiostri contenenti solventi alogenati
	<b>080306</b> fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
0804	<b>RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)</b>
	<b>080401</b> adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
	<b>080402</b> adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
	<b>080405</b> fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
	<b>080406</b> fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
<b>09</b>	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
0901	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
	<b>090101</b> soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

	<b>090102</b> soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
	<b>090103</b> soluzioni di sviluppo a base solvente
	<b>090104</b> soluzioni di fissaggio
	<b>090105</b> soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
	<b>090106</b> rifiuti contenuti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
<b>10</b>	<b>RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI</b>
1001	<b>RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCEZIONE 19 00 00)</b>
	<b>100104</b> ceneri leggere di olio
	<b>100109</b> acido solforico
1003	<b>RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO</b>
	<b>100301</b> catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
	<b>100303</b> rifiuti di cimatura
	<b>100304</b> scorie di prima fusione/scorie bianche
	<b>100303</b> rifiuti di cimatura
	<b>100304</b> scorie di prima fusione/scorie bianche
	<b>100307</b> rivestimenti di carbone usati
	<b>100308</b> scorie saline di seconda fusione
	<b>100309</b> scorie nere di seconda fusione
	<b>100310</b> rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
1004	<b>RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO</b>
	<b>100401</b> scorie (prima e seconda fusione)
	<b>100402</b> incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
	<b>100403</b> arsenato di calcio
	<b>100404</b> polveri dai gas effluenti da camino
	<b>100405</b> altre polveri e particolato
	<b>100406</b> rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
	<b>100407</b> fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
1005	<b>RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO</b>
	<b>100501</b> scorie (prima e seconda fusione)
	<b>100502</b> scorie e residui di cimatura (prima e seconda fusione)

	<b>100503</b> polveri dai gas effluenti da camino
	<b>100505</b> rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
	<b>100506</b> fanghi derivanti dal trattamento fumi
1006	<b>RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME</b>
	<b>100603</b> polveri dai gas effluenti da camino
	<b>100605</b> rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
	<b>100606</b> rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
	<b>100607</b> rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
<b>11</b>	<b>RIFIUTI IN ORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA</b>
1101	<b>RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)</b>
	<b>110101</b> soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
	<b>100102</b> soluzione alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
	<b>110103</b> rifiuti contenenti cromo da non cianuri
	<b>110105</b> soluzioni acide di decapaggio
	<b>110106</b> acidi non specificati altrimenti
	<b>110107</b> alcali non specificati altrimenti
	<b>110108</b> fanghi di fosfatazione
1102	<b>RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI</b>
	<b>110202</b> rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
1103	<b>RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA</b>
	<b>110301</b> rifiuti contenenti cianuri
	<b>110302</b> altri rifiuti
<b>12</b>	<b>RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
1201	<b>RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA.</b>

	<b>STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)</b>
	<b>120106</b> oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
	<b>120107</b> oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
	<b>120108</b> emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
	<b>120109</b> emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
	<b>120110</b> oli sintetici per macchinari
	<b>120111</b> fanghi di lavorazione
	<b>120112</b> grassi e cere esauriti
1203	<b>RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE(TRANNE 11 00 00)</b>
	<b>120301</b> soluzioni acquose di lavaggio
	<b>120302</b> rifiuti di sgrassatura a vapore
<b>13</b>	<b>OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)</b>
1301	<b>OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI</b>
	<b>130101</b> oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
	<b>130102</b> altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
	<b>130103</b> altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
	<b>130104</b> emulsioni contenenti composti organici clorurati
	<b>130105</b> emulsioni non contenenti composti organici clorurati
	<b>130106</b> oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
	<b>130107</b> altri oli per circuiti idraulici
	<b>130108</b> oli per freni
1302	<b>OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI</b>
	<b>130201</b> oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
	<b>130202</b> oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
	<b>130203</b> altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
1303	<b>OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI</b>

	<b>130301</b> oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
	<b>130302</b> altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
	<b>130303</b> oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
	<b>139304</b> oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
1304	<b>OLI DI CALA</b>
	<b>130401</b> oli di cala da navigazione interna
	<b>130402</b> oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
	<b>130403</b> oli di cala da altre navigazioni
1305	<b>PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA</b>
	<b>130501</b> solidi di separazione olio/acqua
	<b>130502</b> fanghi di separazione olio/acqua
	<b>130503</b> fanghi da collettori
	<b>130504</b> fanghi o emulsioni da dissalatori
	<b>130505</b> altre emulsioni
1306	<b>ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>
	<b>130601</b> altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
<b>14</b>	<b>RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E.08 00 00)</b>
1401	<b>RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA</b>
	<b>140101</b> cloro fluorocarburi (CFC)
	<b>140102</b> altri solventi alogenati e miscele solventi
	<b>140103</b> altri solventi e miscele solventi
	<b>140104</b> miscele acquose contenenti solventi alogenati
	<b>140105</b> miscele acquose non contenenti solventi alogenati
	<b>140106</b> fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
	<b>140107</b> fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
1402	<b>RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI</b>
	<b>140201</b> solventi alogenati e miscele di solventi
	<b>140202</b> ..miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati 1
	<b>40203</b> fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

	<b>140204</b> fanghi o rifiuti - solidi contenenti altri solventi
1403	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA</b>
	<b>140301</b> clorofluorocarburi (CFC)
	<b>140302</b> altri solventi alogenati
	<b>140303</b> solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
	<b>140304</b> fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
	<b>140305</b> fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1404	<b>RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL</b> 140401 clorofluorocarburi (CFC)
	<b>140402</b> altri solventi alogenati e miscele di solventi
	<b>140403</b> altri solventi o miscele di solventi
	<b>140404</b> fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
	<b>140405</b> fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1405	<b>RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)</b>
	<b>140501</b> clorofluorocarburi (CFC)
	<b>140502</b> altri solventi alogenati e miscele di solventi
	<b>140503</b> altri solventi e miscele di solventi
	<b>140504</b> fanghi contenenti solventi alogenati
	<b>140505</b> fanghi contenenti altri solventi
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO</b>
1602	<b>APPARECCHIATURE 0 PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO</b>
	<b>160201</b> trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
1604	<b>RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO</b>
	<b>160401</b> munizioni di scarto
	<b>160402</b> fuochi artificiali di scarto
	<b>160403</b> altri rifiuti esplosivi di scarto
1606	<b>BATTERIE ED ACCUMULATORI</b>
	<b>160601</b> accumulatori al piombo

	<b>160602</b> accumulatori al nichel-cadmio
	<b>160603</b> pile a secco al mercurio
	<b>160606</b> elettroliti da pile e accumulatori
1607	<b>RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)</b>
	<b>160701</b> rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
	<b>160702</b> rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
	<b>160703</b> rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
	<b>160704</b> rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
	<b>160705</b> rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
	<b>160706</b> rifiuti- della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)</b>
1706	<b>MATERIALE ISOLANTE</b>
	<b>170601</b> materiali isolanti contenenti amianto
<b>18</b>	<b>RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)</b>
1801	<b>RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI</b>
	<b>180103</b> altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
1802	<b>RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI</b>
	<b>180202</b> altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
	<b>180204</b> sostanze chimiche di scarto
<b>19</b>	<b>RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA</b>
1901	<b>RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI</b>
	<b>190103</b> ceneri leggere

	<b>190104</b> polveri di caldaie
	<b>190105</b> residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
	<b>190106</b> acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
	<b>190107</b> rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
	<b>190110</b> carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
1902	<b>RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)</b>
	<b>190201</b> fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
1904	<b>RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE</b>
	<b>190402</b> ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
	190403 fase solida non vetrificata
1908	<b>RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>
	<b>190803</b> grassi ed oli da separatori olio/acqua
	<b>190806</b> resine di scambio ionico sature od esauste
	<b>190807</b> soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
<b>20</b>	<b>RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
2001	<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
	<b>200112</b> vernici, inchiostri, adesivi
	<b>200113</b> solventi
	<b>200117</b> prodotti fotochimici
	<b>200119</b> pesticidi
	<b>200121</b> tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio